

	Rep.n. 65.672	
	COMUNE DI FIRENZE	
	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA	
	SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TUTELA MINORI IN STATO DI	
	ABBANDONO PRESSO "CENTRO VALERY" -	
	1 AGOSTO 2023 - 31 LUGLIO 2026 - CIG 9673911BE4	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2023 (duemilaventitré) questo giorno 27	
	(ventisette) del mese di settembre, in Firenze e	
	precisamente negli uffici della Segreteria Generale	
	posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott. Giuseppe Ascione, Segretario Generale	
	del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti	
	nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e	
	personalmente costituiti:	
	1) Dott. Raffaele UCCELLO, nato a Acri (CS) il 28	
	dicembre 1966, domiciliato per la carica in Firenze,	
	Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di	
	intervenire al presente atto non in proprio ma in	
	rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale	
	01307110484, nella sua qualità di Dirigente del	
	Servizio Sociale Amministrativo della Direzione Servizi	

	Sociali, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto	
	del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del	
	Regolamento generale per l'attività contrattuale dello	
	stesso Comune;	
	2) Sig. BILLI Giacomo, nato a Firenze il 4 luglio 1964,	
	domiciliato per la carica ove appresso, il quale	
	interviene al presente atto non in proprio ma in	
	qualità di Vice Presidente e legale rappresentante di	
	"CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA	
	SOLIDARIETA'- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (d'ora in poi solo	
	"CO&SO") con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1,	
	Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro	
	delle Imprese di Firenze 04876970486 come risulta da	
	visura della CCIAA del 12 luglio 2023.	
	Contraenti della cui identità personale e veste	
	rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze sono certo	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Servizi Sociali - Attività amministrativa minori,	
	inclusione sociale e immigrazione n. DD/2023/2485 del	
	31 marzo 2023, veniva indetta una gara mediante	
	procedura aperta in modalità telematica sul sistema	
	START della Regione Toscana per l'appalto della	

	gestione del servizio di pronta accoglienza nonché	
	tutela di minori in situazione di abbandono presso la	
	struttura di proprietà comunale denominata "Centro	
	Valery" per la durata di 36 (trentasei) mesi - CIG	
	9673911BE4 - da aggiudicarsi secondo il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base	
	del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.	
	95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e venivano	
	altresì assunti gli impegni di spesa relativi alla	
	copertura finanziaria del servizio in parola;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Gare,	
	Appalti e Partecipate - Servizio Amministrativo Beni e	
	Servizi n. DD/2023/2712 del 5 aprile 2023 venivano	
	approvati gli atti relativi alla gara in oggetto;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Gare,	
	Appalti e Partecipate - Servizio Amministrativo Beni e	
	Servizi n. DD/2023/4744 del 6 giugno 2023 venivano	
	ammessi i concorrenti partecipanti alla gara indetta e	
	si dava atto che la stazione appaltante si sarebbe	
	avvalsa, per la procedura in oggetto, della cosiddetta	
	inversione procedimentale, come previsto dall'art. 18	
	del Disciplinare di gara;	
	- con verbale del 31 maggio 2023 veniva dichiarata la	
	regolarità delle offerte presentate dalle due società	
	partecipanti e formulata la proposta di aggiudicazione	

	in favore di "CO&SO" che offriva un ribasso del 2,020%	
	(due virgola zero due zero per cento) sul prezzo di	
	Euro 1.291.278,38 (unmilione duecentonovantunomila	
	duecentosettantotto virgola trentotto centesimi) posto	
	a base di gara;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Servizi Sociali - Attività amministrativa minori,	
	inclusione sociale e immigrazione n. DD/2023/5745 del 7	
	luglio 2023, preso atto del suddetto verbale di gara e,	
	previa approvazione dei verbali tutti dei seggi di	
	gara, veniva aggiudicato l'appalto del servizio di	
	pronta accoglienza/tutela dei minori presso il Centro	
	Valery per la durata di 36 (trentasei) mesi a "CO&SO",	
	in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti di	
	ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario;	
	- con la medesima determina si autorizzava, in via di	
	urgenza, nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione,	
	l'avvio del servizio a far data dal 1 agosto 2023, ai	
	sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) D.L. n. 76/2020	
	come modificato dalla Legge di conversione dell'	
	11/09/2020 n. 120;	
	- con nota prot. 276716 del 1° settembre 2023, della	
	Direzione Gare, Appalti e Partecipate - Servizio	
	Amministrativo Beni e Servizi veniva comunicato l'esito	
	positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine	

	generale e speciale previsti dal Codice dei Contratti	
	Pubblici, e ciò anche nei confronti di "Il Girasole -	
	Società Cooperativa Sociale onlus" (P.IVA	
	04991520489)-, consorziata esecutrice di "CO&SO", d'ora	
	in poi anche semplicemente "Il Girasole";	
	- in merito ai controlli antimafia, "CO&SO" risulta	
	iscritto alla White list con scadenza in data 20	
	marzo 2024 e per "Il Girasole" è stata richiesta	
	l'informativa antimafia in data 21 giugno 2023 con	
	protocollo PR_FIUTG_Ingresso_0117598_20230621 ed in	
	data 25 agosto 2023 è stata rilasciata l'informativa	
	liberatoria;	
	- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano:	
	ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI	
	Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal	
	Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo della	
	Direzione Servizi Sociali, Dott. Raffaele UCCELLO ed in	
	esecuzione degli atti citati in premessa, affida a	
	"CO&SO", in persona del Sig. BILLI Giacomo, che accetta	
	e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni	
	occorrenti per l'affidamento del servizio di pronta	

	accoglienza nonché di tutela di minori di ambo i sessi,	
	presso la struttura di proprietà comunale denominata	
	"Centro Valery", che si trovino in stato di abbandono,	
	di pregiudizio o in situazione di grave disagio	
	socio-familiare e di vulnerabilità - CIG 9673911BE4,	
	alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- all'offerta economica presentata in sede di gara e	
	conservata sulla piattaforma Start della Regione	
	Toscana e agli atti della Direzione Servizi Sociali;	
	nonché al seguente elaborato che, sottoscritto	
	digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale:	
	- capitolato speciale d'appalto.	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da	
	interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato	
	redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non	
	emergono interferenze tra il personale del committente	
	e quello dell'appaltatore. Qualora si rendesse	
	necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e	
	non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività	
	oggetto di appalto, le parti provvederanno	
	all'elaborazione del DUVRI.	
	Il Sig. BILLI Giacomo, nei nomi, accetta l'esecuzione	
	del servizio oggetto del presente contratto di appalto,	

	nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si	
	obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.	
	2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e	
	a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il	
	suddetto codice, pena la risoluzione del presente	
	contratto.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	
	Le Parti concordano che l'importo complessivo del	
	presente contratto, è previsto in Euro	
	1.265.194,56 (unmilione duecentosessantacinquemilacento-	
	novantaquattro virgola cinquantasei centesimi) oltre	
	IVA.	
	ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	
	L'appalto oggetto del presente contratto prevede una	
	durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 1° agosto	
	2023, avvio dell'esecuzione in via d'urgenza come	
	disposto dalla DD n. 2023/05745.	
	Sono previste le opzioni di rinnovo e di proroga	
	tecnica di cui all'art. 7 del capitolato. Alla scadenza	
	del rapporto contrattuale, in caso di cambio di	
	gestione, il soggetto aggiudicatario si impegna a	
	collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di	

	garantire un efficace passaggio di consegne, senza	
	oneri aggiuntivi per il Comune.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Le parti danno atto che la garanzia definitiva viene	
	ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93	
	co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/2016, essendo "CO&SO" in	
	possesso delle previste certificazioni ed è stata	
	costituita per l'importo di Euro 50.607,79	
	(cinquantamilaseicentosette virgola settantanove	
	centesimi) mediante fideiussione n. 2008444 emessa da	
	REVO Insurance s.p.a.- Agenzia di ASSITECA - Milano in	
	data 13/07/2023.	
	Le parti danno atto, inoltre, che con prot. n. 250191	
	dell'1 agosto 2023, "CO&SO" e "Il Girasole", società	
	esecutrice, hanno prodotto alla Direzione Servizi	
	Sociali - Attività amministrativa minori, inclusione	
	sociale e immigrazione, le polizze assicurative	
	previste dall'art. 16 del Capitolato speciale	
	d'appalto.	
	ART. 5 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI	
	CORRISPETTIVI DELL'APPALTO	
	"CO&SO", con nota prot. 250191 dell'1 agosto 2023, che	
	si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha	
	provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli	

	estremi del proprio conto corrente dedicato alle	
	commesse pubbliche e la generalità della persona	
	delegata ad operare su di esso.	
	"Il Girasole", con nota prot. 289256 del 14 settembre	
	2023, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti,	
	ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli	
	estremi dei propri conti correnti dedicati alle	
	commesse pubbliche e le generalità delle persone	
	delegate ad operare su di essi. Pertanto, i pagamenti	
	verranno effettuati mediante bonifico bancario sui	
	conti correnti dedicati indicati nei documenti, che si	
	allegano al presente atto per formarne parte integrante	
	e sostanziale.	
	Nel caso in cui i soggetti elencati effettuino, in	
	conseguenza del presente contratto, transazioni senza	
	avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	
	D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
	del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
	appalti e subappalti ed estensione del regime del	
	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera).	
	"CO&SO" ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi	

	di contratti continuativi di collaborazione di cui	
	all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016 e di non	
	volersi avvalere della facoltà di subappaltare parte	
	del servizio oggetto del presente contratto.	
	ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
	"CO&SO" dichiara di operare nel rispetto della	
	normativa sulla Privacy ed in particolare di essere	
	adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal	
	D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in	
	attuazione del Regolamento UE n. 2016/679.	
	Con nota prot. n. 250191 del 1° agosto 2023 è stato	
	individuato "CO&SO" quale responsabile per il	
	trattamento dati.	
	Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "CO&SO"	
	nella persona del legale rappresentante pro-tempore	
	quale Responsabile del Trattamento dei dati personali	
	in esecuzione del presente contratto ed ha formalizzato	
	detta nomina con separato atto trasmesso con prot. n.	
	269538 del 24 agosto 2023 che si conserva agli atti	
	della Direzione Servizi Sociali.	
	"CO&SO" ha accettato la suddetta nomina secondo il	
	modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.	
	"CO&SO", a sua volta, con nota recepita al prot. n.	
	273049 del 29 agosto 2023 ha nominato l'esecutore "Il	
	Girasole", nella persona del legale rappresentante	

	pro-tempore, quale responsabile esterno del trattamento	
	dati per il servizio in questione.	
	"CO&SO" e "Il Girasole" sono responsabili della	
	correttezza e della riservatezza del proprio personale	
	che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie	
	relative al contratto in oggetto.	
	ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	"CO&SO" dichiara di essere a conoscenza di tutte le	
	norme pattizie di cui al protocollo di legalità,	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.	
	347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città	
	Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio	
	territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019	
	e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura	
	medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le	
	dichiarazioni d'impegno e le obbligazioni assunte	
	dall'odierno appaltatore, che formano il contenuto di	
	tale Protocollo, si allegano al presente contratto, per	
	formarne parte integrante e sostanziale, e si intendono	
	accettate con la sottoscrizione del medesimo.	
	ART. 8 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria,	
	di registro e bollo) e consequenziali sono a carico del	

	contraente affidatario "CO&SO" che, a tutti gli effetti	
	del presente atto, elegge domicilio digitale, ai sensi	
	degli artt. 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005,	
	n. 82, presso l'indirizzo di posta elettronica	
	certificata risultante dall'Indice Nazionale dei	
	domicili digitali (INI- PEC).	
	Il servizio di cui al presente contratto di appalto è	
	soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.	
	L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta	
	fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007	
	mediante Modello Unico Informatico e, sugli allegati,	
	mediante bollo virtuale giusta autorizzazione	
	dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 67833 del	
	2 agosto 2016.	
	E, richiesto io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto	
	del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno	
	dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi	
	dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai	
	sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale	
	valida alla data odierna nel testo e negli allegati	
	insieme a me Segretario Generale Rogante.	
	Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico	
	e occupa pagine intere 11 (undici) e parte della	
	seguente fino a qui.	



Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze – Servizio Sociale Amministrativo

Capitolato di Gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante il sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START) per l'appalto della gestione del servizio di pronta accoglienza nonché di tutela di minori ambosessi in situazione di abbandono presso la struttura di proprietà comunale denominata "Centro Valery" LOTTO UNICO

CPV 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio

CIG 9673911BE4

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio

Il presente Capitolato d'appalto disciplina l'affidamento della gestione del servizio di pronta accoglienza nonché di tutela di minori di ambo i sessi, presso la struttura di proprietà comunale denominata "Centro Valery" Via del Guarlone, 12/14 – Firenze, autorizzata per la pronta accoglienza di n. 8 minori (età compresa tra i 0 e i 18 anni), che si trovino in stato di abbandono, di pregiudizio o in situazione di grave disagio socio- familiare e di vulnerabilità.

Presso la sede del Centro Valery è previsto inoltre lo svolgimento dell'attività di Pronto Intervento telefonico violenza, descritta nel successivo art. 2 punto 1.c).

Il servizio oggetto di appalto consiste inoltre nell'affiancamento al Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze nella predisposizione di indagini valutative, svolte in equipe multi-professionale, finalizzate alla individuazione delle migliori strategie d'intervento socio educativo nei confronti dei minori. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

- fornire un servizio di accoglienza in regime residenziale (ad alta protezione e di pronta accoglienza) per 24 ore al giorno, per minori in stato di abbandono, di pregiudizio o in situazione di grave disagio socio-familiare, nonché Minori stranieri non accompagnati - MSNA;
- fornire un accesso telefonico dedicato alle Forze dell'Ordine relativo a minori e alle donne vittime di violenza, maltrattamento e abuso;
- costruire percorsi integrati e multidisciplinari di valutazione finalizzati alla predisposizione di progetti individualizzati di tutela rispondenti ai bisogni dei minori individuando le migliori strategie d'intervento con particolare attenzione agli allontanamenti di minori dal nucleo familiare in raccordo con il Servizio Sociale Professionale;
- garantire al minore la crescita in un idoneo contesto familiare sviluppando, in raccordo con il Centro Affidi e il Centro Adozioni del Comune di Firenze, attività di valutazione multiprofessionale e sostegno delle responsabilità genitoriali;

I servizi oggetto dell'appalto sono rivolti ai minori ambosessi esclusivamente in carico al Servizio Sociale del Comune di Firenze. Sono destinatari indiretti del Servizio anche le famiglie di origine dei minori, affidatarie e adottive.

Il gestore non può rifiutare l'ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono inseriti dai Servizi Sociali del Comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull'ingresso dell'ospite è, in ogni caso, riservata al Comune.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il servizio di pronta accoglienza e tutela minorile oggetto del presente Capitolato si sviluppa attraverso le seguenti attività:

1. AREA DELL'ACCOGLIENZA da strutturare secondo i seguenti due moduli:

1.a) **Modulo di accoglienza rinforzato ad "alta protezione"** presso il Centro Valery rivolto alla pronta accoglienza di n. 2 minori di ambo i sessi che, a causa della loro situazione di disagio psichico, di rischio personale e/o familiare, necessitano di forme di accoglienza transitorie, anche d'emergenza, ad "alta protezione" nell'arco delle 24 ore, segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze, in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria dell'Azienda Sanitaria e dalle Forze dell'Ordine. La permanenza di tali categorie di ospiti non può superare i 30 giorni e, solo in caso di inderogabile necessità valutata dal Servizio Sociale Professionale, è prorogabile per ulteriori 30 giorni. L'alta protezione deve intendersi come predisposizione e attuazione, da parte degli operatori del Centro Valery di interventi educativi finalizzati ad escludere, per quanto possibile, il rischio di allontanamento del minore e di contatti pregiudizievoli con persone non autorizzate o la messa in atto di comportamenti che potrebbero recare danno alla sua o altrui integrità psicofisica.

1.b) **Modulo di pronta accoglienza** rivolto alla pronta accoglienza di n. 6 minori di ambo i sessi presso il Centro Valery, in situazione di abbandono o in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e di protezione da rischi per l'integrità psico-fisica, ai sensi della normativa vigente in materia, segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Firenze; ai sensi di quanto disposto dalla Delibera GRT n. 15 del 26/01/2015 è prevista la possibilità temporanea di aumento dei posti per l'accoglienza fino al limite del 25% del numero dei posti autorizzati. La durata della permanenza è determinata dal Servizio Sociale Professionale, a seconda dei casi. In assenza di indicazioni, la durata è da intendere a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità per il Servizio Sociale Professionale di stabilirla in un secondo momento.

1.c) **Modulo di Pronto Intervento Telefonico Violenza** si tratta di una funzione di pronto intervento telefonico h 24 per 365 giorni all'anno (ascolto, prima valutazione e supporto nel reperimento di una struttura idonea e disponibile all'accoglienza) delle richieste di ospitalità in emergenza, provenienti dalle Forze dell'Ordine e/o dal Servizio Sociale Professionale riguardanti donne sole o con figli, vittime di violenza, maltrattamento e/o abuso, effettuata anche in collaborazione con associazioni del Terzo settore convenzionate con l'Amministrazione comunale.

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà organizzare la vita quotidiana dei minori inseriti in entrambi i moduli, in modo da garantire la continuità della frequenza scolastica/attività educative (provvedendo anche all'eventuale iscrizione ed accompagnamento con mezzi propri per il primo periodo se necessario), delle attività ludiche/ricreative ed anche sportive quotidiane in collaborazione con le risorse del Terzo Settore e quelle proposte dal Comune (ad esempio Orti sociali, ingressi in piscine comunali, ecc).

In relazione alle funzioni di accoglienza come sopra indicate, l'aggiudicatario deve garantire:

- vitto e alloggio: il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri 7 giorni su 7 così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda e cena, secondo tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate anche in base alla fascia di età, eventuali allergie e/o intolleranze e per motivi etico/religiosi;
- igiene e cura della persona, fornitura corredo personale da bagno, kit di benvenuto all'ingresso;
- servizio di lavanderia per il vestiario personale e biancheria (piana, piumoni, coprimaterasso, asciugamani, accappatoio/telo bagno,) nonché eventuale sostituzione;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
- fornitura del corredo personale di base al bisogno;
- gestione personalizzata del guardaroba degli ospiti;

- cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età;
- acquisto di tutti i beni di consumo necessari all'espletamento di tutte le attività dell'area accoglienza previste dal presente capitolato tenendo conto dell'estensione della fascia d'età dei minori accolti (0-18 anni di età), con particolare riferimento a (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): acquisto di titoli di viaggio per trasporti pubblici urbani (abbonamenti e/o singoli biglietti), pagamento iscrizioni a corsi scolastici di ogni ordine e grado, materiale didattico (libri, fotocopie, corredo scolastico, quaderni, penne ecc...), procedure e pagamento spese amministrative per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno dei minori ospiti; fornitura di strumenti e ausilio ludico-didattici (giochi, chiavette usb ecc...), pagamento canone TV e quanto altro si renda necessario;
- attività di pronta accoglienza in risposta alle situazioni di emergenza/urgenza;
- attività di vigilanza garantita nell'arco delle 24 h da personale socioeducativo;
- attività di ascolto, osservazione, approfondimento e analisi dei bisogni individuali degli utenti inseriti per l'attuazione dei progetti personalizzati predisposti dal Servizio Sociale del Comune di Firenze;
- supporto nel reperimento di strutture/famiglie affidatarie per il superamento delle situazioni di emergenza;
- organizzazione del servizio secondo modalità che tengano presente le fasce di età cui appartengono i minori accolti;
- tenuta della documentazione relativa al progetto individualizzato, alla cartella personale per ciascun utente accolto e alla tenuta dei registri per la rilevazione delle presenze quotidiane (inserimento, dimissione degli utenti e numero pasti);
- elaborazione di relazioni relative ai singoli inserimenti, all'aggiornamento costante delle stesse, al superamento dell'emergenza e alle relative dimissioni;
- invio segnalazioni di inserimenti, trasferimenti e dimissioni alle Autorità competenti ed alla Direzione Servizi Sociali;
- accoglienza dei genitori/parenti che si presentano per il riaffidamento del minore in collaborazione con le Forze dell'Ordine competenti all'identificazione, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e di concerto con il Servizio Sociale Professionale;
- collaborazione con le Autorità competenti, le Forze dell'Ordine e ogni altro soggetto istituzionale necessaria per attivare i primi interventi a favore del minore (per esempio, Distretto sanitario, iscrizione a corsi, centro impiego, spese sanitarie, ecc...);
- interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della struttura;
- adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari ove concordati con il Servizio Sociale e/o disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi del minore;
- elaborazione di progetti personalizzati a favore di minori inseriti nel modulo accoglienza rinforzato ad alta protezione in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, con il servizio di Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dall'Azienda USL, finalizzato al superamento delle criticità e diretto al reinserimento in contesto idoneo, ed ogni altro servizio pubblico coinvolto (es: Serd, istituzioni scolastiche, ecc);
- interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
- uso dei trasporti pubblici urbani;
- partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali, con accompagnamento mediante l'impiego di mezzi propri;
- accompagnamento, mediante l'impiego di mezzi propri, in vari luoghi in relazione al progetto nell'ambito del territorio di riferimento;

- servizi di assistenza straordinaria in situazioni di particolari necessità tra cui si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accompagnamento mediante l'impiego di mezzi propri di minori in altre sedi (anche fuori Firenze), assistenza educativa presso strutture ospedaliere, assistenza di base, accompagnamento mediante l'impiego di mezzi propri dei minori presso altre strutture residenziali, altre situazioni di particolare necessità richieste dalla Direzione Servizi Sociali.

La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del Regolamento interno della struttura che dovrà essere redatto a cura del gestore e consegnato e/o illustrato al minore al momento dell'ingresso, previa condivisione dello stesso con il Comune.

Il gestore, nella persona del suo Legale Rappresentante, dovrà assumere il ruolo di tutore pro-tempore dei minori inseriti in entrambi i moduli di accoglienza fino alla nomina del tutore, secondo il disposto di cui all'art. 3 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

2. AREA DELLA TUTELA E DELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI da strutturare secondo i seguenti moduli, nell'ambito di equipe multidisciplinare con la Direzione Servizi Sociali:

2.a) **Modulo di Pronto Intervento Tutela** rivolto a sostenere gli interventi multiprofessionali di allontanamento ai sensi dell'art. 403 cc, come revisionato secondo la Legge 26.11.2021 n. 266, e/o su mandato dell'Autorità Giudiziaria in collaborazione con il Servizio Sociale nella realizzazione dell'allontanamento del minore e nel collocamento presso il Centro o in altro luogo sicuro; in particolare, l'equipe multiprofessionale potrà realizzare, in accordo con il Servizio Sociale una opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale predisponendo un progetto di sostegno e recupero del rapporto genitori figli garantendo a tutti i soggetti coinvolti diritto di informazione e ascolto; approfondimenti, valutazioni, indagini su mandato dell'Autorità Giudiziaria: il gestore adotterà metodologie di indagine tali da evidenziare i fattori di rischio e quelli di protezione del minore, creando un'alleanza educativa tra servizi e contesto familiare, nel contempo aiutando le famiglie a raggiungere un'autentica consapevolezza nei confronti della situazione di pregiudizio che ha determinato l'intervento, garantendo il rispetto delle scadenze richieste dall'Autorità Giudiziaria; progetti personalizzati di fuoriuscita dei minori e minori con madre ospiti nelle strutture residenziali, sostenendoli nel delicato passaggio verso percorsi di autonomia. L'intervento degli operatori può riguardare anche l'attivazione di servizi di formazione, orientamento e/o inserimento lavorativo, reperimento di famiglie di appoggio o di volontari, reperimento di soluzioni abitative, monitoraggio e verifica del mantenimento degli impegni presi dal minore e dalla madre; sostegno alle famiglie naturali: in particolare, l'attività svolta deve tendere a rimuovere le situazioni di rischio che hanno determinato l'allontanamento, potenziando le competenze necessarie per svolgere i compiti educativi e di cura nei confronti dei figli.

2.b) **Modulo Affidamento e Adozione** rivolto a sostenere, in collaborazione con il Centro Affidi ed il Centro Adozioni del Comune di Firenze, percorsi per il reperimento delle famiglie affidatarie attraverso l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e per le famiglie adottive di preparazione e di sostegno al percorso adottivo sempre nella cultura dell'accoglienza. Tale collaborazione si realizzerà organizzando iniziative informative e formative con tutti gli operatori del Terzo settore e con la cittadinanza attraverso la ricerca di partner per il finanziamento di singole iniziative, il reperimento di locali, attrezzature e altri elementi per consentire l'organizzazione degli eventi ed i contatti con esperti e testimoni sia in materia di affidamento che adozione. Verranno altresì intrapresi percorsi di supporto alle famiglie affidatarie e adottive attraverso la gestione di gruppi di sostegno e mutuo aiuto tra le famiglie affidatarie e adottive

medesime. Particolare attenzione verrà dedicata anche alle famiglie d'origine del minore e al minore affidato, alle famiglie adottive ed al minore adottato che hanno necessità di essere coinvolte attivamente nel progetto di affido/sostegno al percorso dell'adozione in modo da potenziare i fattori di resilienza personale, familiare e ambientale.

Le spese amministrative, accessorie e correlate nonché ogni onere connesso a tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono a carico del gestore e incluse nel corrispettivo di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Sede

I servizi si svolgono nella struttura che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'aggiudicatario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del presente appalto, ubicata in Via del Guarlone, 12/14, la cui planimetria è allegata al presente Capitolato.

La struttura è in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia per le strutture adibite alla pronta accoglienza di minori. L'utilizzo della struttura dovrà avvenire con le modalità e secondo le specifiche indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna, nel rispetto dei seguenti vincoli generali:

- a) è vietato l'utilizzo dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente capitolato;
- b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui al presente capitolato;
- c) per tutta la durata del periodo d'uso l'aggiudicatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad esso affidati;
- d) la struttura e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati al termine dell'appalto nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso;
- e) al termine del periodo di uso verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.

Il personale del Comune potrà accedere ai locali della struttura per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'acquisto della strumentazione informatica, le spese telefoniche, di connessione alla rete internet, l'arredo e ogni altro bene/strumento necessario allo svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato, così come le spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) o altro tributo allo scopo istituito.

È altresì a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, come indicato nel piano dettagliato degli interventi (PDI), allegato al presente capitolato. L'aggiudicatario garantisce altresì la manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature consegnati.

Restano a carico del Comune di Firenze le spese per i consumi di acqua, luce e gas.

Art. 4 – Durata

La durata dell'appalto è di **mesi 36 (trentasei)**, decorrenti dal momento della stipula del contratto, o dal precedente momento di avvio dell'esecuzione in caso di esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. In via presuntiva, la data di avvio è il 1° maggio 2023.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende concluso senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Sono previste le opzioni di rinnovo e di proroga tecnica di cui al successivo art. 7

Alla scadenza del rapporto contrattuale, in caso di cambio di gestione, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 5 - Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie, in funzione delle prestazioni specifiche previste dal presente Capitolato per ciascun Modulo di cui al precedente art. 2.

In particolare, devono essere previste le seguenti figure:

CENTRO VALERY:
Educatori socio pedagogici , di cui uno con funzioni di coordinamento della struttura, con formazione ed esperienza professionale di almeno un anno relativa alle attività oggetto del presente capitolato – Monte ore annuo stimato in 3700 ore circa
Animatori con competenze ed esperienza professionale di almeno un anno relativa alle attività oggetto del presente capitolato- Monte ore annuo stimato in 7600 ore circa
Operatore di base: Monte ore annuo stimato 832 ore circa
MODULO TUTELA:
Psicologi con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata, della durata di almeno un anno, per realizzare/sviluppare le attività oggetto del presente capitolato – Monte ore annuo stimato 2600 ore circa
Assistenti Sociali con esperienza di almeno un anno nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato – Monte ore annuo stimato 3744 circa
Consulente legale con competenze e comprovata esperienza, della durata di almeno un anno, in materia minorile con funzioni di supporto legale e con compiti di consulenza legale agli operatori- Monte ore annuo stimato 24 ore circa .

Al soggetto aggiudicatario è richiesto di:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali, comunicandone alla stazione appaltante il nominativo e il curriculum.

Art. 6 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a **€ 1.291.278,38 oltre IVA** così suddiviso:

- Costi del personale € 1.173.889,44;*
- Costi generali di gestione e spese per attività di informazione e formazione Centro Affidi e Adozioni € 58.694,47;*
- Utile di impresa € 58.694,47;*
- Oneri per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso € 0,00 in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenze.*

L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività

programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste. Fatta salva la revisione dei prezzi di cui al punto 5) del successivo art. 7, tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

L'importo sarà erogato a cadenza mensile a seguito della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione del servizio richiesto.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- Codice Cig;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 7 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche alla durata ovvero all'ammontare delle prestazioni previste dal contratto, in corso di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, potranno essere autorizzate dal R.U.P., su richiesta motivata del direttore dell'esecuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

(opzione di aumento delle prestazioni) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario **incrementare** gli interventi di cui al presente capitolato (es: potenziamento delle prestazioni in relazione a particolari problematiche dei minori ospitati, indagini socio familiari disposte dall'Autorità Giudiziaria, ecc) agli stessi patti e condizioni determinate in sede di aggiudicazione e senza altre modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto. Il valore dell'incremento delle prestazioni richiesto non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale iniziale. Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, il valore di tale opzione è pari € 387.383,51 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

- 1) (quinto d'obbligo) qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Tale prestazione aggiuntiva non è computata ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto sottraendosi, di conseguenza, alla previsione di cui all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (*T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. N. 284 del 10/02/2020*);
- 2) **(rinnovo)** il Comune, qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario e siano verificate le compatibilità del bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del DLgs. 50/2016, di procedere al rinnovo per un ulteriore triennio, previa richiesta inviata 30

giorni prima della scadenza del contratto originario. Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, il valore del rinnovo è pari all'importo di **€ 1.291.278,38 IVA esclusa** posto a base di gara.

- 3) **(proroga tecnica)** la durata del contratto potrà essere estesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, per un periodo massimo di quattro mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, il valore di tale opzione è pari **€ 143.475,80 IVA esclusa**;
- 4) **(revisione dei prezzi)** La revisione dei prezzi è effettuabile annualmente, su richiesta dell'affidatario. Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, la revisione dei prezzi terrà conto, per le sole voci di costo relative al personale e limitatamente ai relativi monti ore previsti dal presente capitolato, delle variazioni di costo del lavoro derivanti da eventuale rinnovo del C.C.N.L. di categoria o da intervenuto scatto retributivo previsto nell'ambito di un CCNL previgente.

Art. 8 – I Controlli dell'Amministrazione comunale

La Direzione Servizi Sociali può effettuare controlli e sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro e il rispetto di quanto contenuto nella proposta tecnica offerta in sede di gara. In questo caso il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato dei controlli, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Per ciascuna verifica è redatto apposito verbale a firma del rappresentante del soggetto gestore e del direttore d'esecuzione. Analogamente la Direzione Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Art. 9 - Report attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle prestazioni rese, il soggetto aggiudicatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, a cadenza semestrale e comunque ogni qual volta richiesto dal direttore dell'esecuzione, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, un report dell'attività svolta in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) i dati relativi agli utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento;
- 2) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell'intervento.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento.

Articolo 10 - Debiti informativi

Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente capitolato e nelle disposizioni (ordini di servizio) impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a:

- a) informatizzare, con propri applicativi, quanto disposto nel presente Capitolato;
- b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
- c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri;
- d) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica necessaria all'attività di informatizzazione descritta nel presente Capitolato;

- e) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;
- f) aggiornare tempestivamente il Comune su ingressi di nuovi minori e dimissioni di minori in carico.

Art. 11 – Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione stessa, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) a comunicare al Comune, su richiesta del direttore dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto aggiudicatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- b) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato;
- c) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- d) a predisporre, per ciascun utente, una cartella costantemente aggiornata ove dovrà essere raccolta la relativa documentazione. La cartella deve, altresì, contenere l'eventuale documentazione sanitaria prodotta dall'utente o dal servizio di riferimento in sede di verifica.

Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico.

Art. 12-bis - Obblighi dell'appaltatore in caso di affidamenti finanziati con le risorse derivate da fondi strutturali UE

Dato atto che il servizio oggetto del presente Capitolato è inserito nella proposta del piano interventi di Firenze del Piano Operativo Firenze PN METRO PLUS e Città medie Sud 2021-2027 presentato alla Autorità di Gestione ed in considerazione della proposta di finanziamento con fondi europei, è altresì richiesto all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi di seguito descritti e previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021, conv. con legge 108/2021.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC o da fondi strutturali UE.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli operatori economici aggiudicatari del contratto devono adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - Personale

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante nominativi, qualifica/inquadramento professionale, relativo monte ore settimanale assegnato per il presente appalto, secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta, nonché i *curricula* dettagliati da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e garantendo altresì l'osservanza del CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dell'art. 30, comma 4, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del

contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla *"Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"* della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati, entro un termine indicato dalla stazione appaltante.

In caso di sostituzione di personale deve esserne data comunicazione entro 48 ore alla Stazione Appaltante, provvedendo a presentare i curricula del personale sostitutivo, dai quali sia possibile evincere che il nuovo personale sia in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali da parte dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso

del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 15 – Responsabilità in materia di sicurezza

Il gestore, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Aggiudicatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- ☞ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ☞ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Art. 16 - Polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.

In particolare, il gestore è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a garantire la copertura del servizio di cui al presente capitolato. Tale polizza (se non presente in polizze esistenti):

1. deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
2. deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
3. deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
4. deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
5. devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
6. deve essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
7. deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii.;
8. deve essere inserita l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Il gestore deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

Art. 17 - Comunicazioni

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile

nei termini previsti dal capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 18 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune e quello del gestore che operano nella stessa sede. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune di Firenze, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 19 – Esecuzione anticipata del contratto.

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della relativa stipula del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione 11/09/2020 n. 120, l'esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 36 mesi.

Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 20 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente capitolato - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".

Art. 21 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Gestore

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'aggiudicatario si impegna:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Art. 22 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general/>; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 23 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penalità in euro</i>
Mancata sostituzione degli operatori entro 3 giorni (in caso di assenza)	€ 500,00
Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal DEC e dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art. 2 (per ogni settimana di	€ 200,00

ritardo)	
Mancata tenuta degli archivi informatizzati	€ 200,00
Violazione di uno degli obblighi previsti all'art. 9, all'art. 10 e all'art. 12	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 13 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 14 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 e art. 16 (per ciascuna violazione)	€ 300,00
Mancata manutenzione ordinaria dei locali comunali in dotazione, su richiesta dell'Amministrazione comunale (per ogni mancato intervento)	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 12 bis del presente capitolato, si applicano, altresì le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021, conv. con legge 108/2021, come sotto specificate.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di protratto mancato adempimento degli obblighi relativi all'art. 47 DL 77/2021, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 la stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata.

Art. 24 – Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021.
- b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 1. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 3. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
- g) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- h) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- i) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- j) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- k) Qualora il gestore non assolve gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- l) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- m) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- n) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- o) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.

- p) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 105 del Codice;
- q) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- r) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il Comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 25 – Recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 26 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Il Comune di Firenze, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il contratto.

Art. 27 – Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e conseguenziali sono a carico del gestore.

Art. 28 - Cessione del credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 29 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 30 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali da parte della stazione appaltante

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Art. 32 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di contratto ad alte intensità di manodopera, non potrà essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

In caso di mancata indicazione in gara delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto qui non previsto si applica l'art. 105 del Codice.

Art. 33 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Il Dirigente
del Servizio Sociale Amministrativo
Dott. Raffaele Uccello



Oggetto: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m.i.

Il sottoscritto Giacomo Billi, nato il 04/07/1964 a Firenze, ed residente a Firenze in Via Soffiano n. 166, C.F.: **BLLGCM64L04D612Q**, in qualità di legale rappresentante, dell'Ente/Società CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà-Consortio di cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale con sede a Firenze in via Val di Pesa nr.1 P.I.V.A.: 04876970486 , affidatario del servizio per la realizzazione degli interventi previsti dal **SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA NONCHÉ DI TUTELA DI MINORI AMBOSESSI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA "CENTRO VALERY" NEL COMUNE DI FIRENZE- CIG 9673911BE4.**

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., di avvalersi del seguente conto corrente dedicato:

Conto Corrente Bancario/Postale acceso presso Banca Intesa San Paolo

Agenzia di FIRENZE Filiale n. _____,

avente il seguente codice IBAN : IT20X0306909606100000003771

☐ ~~destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici~~

X non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici

COMUNICA ALTRESI'

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto i seguenti soggetti:

la sig./ra Claudia Fiaschi nata il 25/01/1965 a Firenze prov. FI codice fiscale FSCCLD65A65D612F ;

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Firenze, 31/07/2023

BILLI
GIACOMO
31.07.2023
14:14:18 _____ FIRMA DIGITALE
GMT+00:00



Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 Art. 47

Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto CLAUDIO GIANNINI nato a FIRENZE (FI) il 29/04/1972 e residente a FIRENZE, piazza BERNARDINO PIO n. 14, in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della società IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in FIRENZE, VIA ODORICO DA PORDENONE, N. 32 50127 - P.I. 04991520489 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 in relazione al **servizio di pronta accoglienza nonché di tutela di minori ammosessi in situazione di abbandono presso la struttura di proprietà comunale denominata "CENTRO VALERY" CIC: 9673911BE4 - CO&SO**

DICHIARA

Come estremi identificativi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva:

ISTITUTI BANCARI, AGENZIA, COORDINATE BANCARIE:

INTESA SANPAOLO, Filiale 55000 MILANO, Codice IBAN: IT81I0306909606100000063867

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

- a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;
- b) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;
- c) Sig. ALESSANDRA BENNATI, nato il 01/05/1972 a Firenze cod. fisc. BNNLSN72E41D612V

INTESA SANPAOLO, Filiale 55000 MILANO, Codice IBAN: IT55W0306909606100000076789;

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

- a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;
- b) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;
- c) Sig. ALESSANDRA BENNATI, nato il 01/05/1972 a Firenze cod. fisc. BNNLSN72E41D612V

INTESA SANPAOLO, Filiale 55000 MILANO, Codice IBAN: IT33V03069096061000000133082;

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

- Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;
- Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;
- Sig. MARIA MACCHIA, nata il 06/08/1976 a Alessandria, cod. fisc. MCCMRA76M46A182O;
- Sig. DAVIDE FELICE BELLANTI, nato il 12/04/1980 a Palermo, cod. fisc. BLDDDF80D12G273J;
- Sig. GIUSEPPE ANNUNZIATA nato il 17/05/1981 a Grosseto, cod. fisc. NNNGPP81E17E202I;
- Sig. GIADA CIAMPI, nata il 23/12/1974 a Borgo San Lorenzo (Fi), cod. fisc. CMPGDI74T63B036F;
- Sig. VALENTINA NICCOLI, nata il 13/05/1985 a Fiesole (Fi), cod. fisc. NCCVNT85A53D575M;
- Sig. VALERIO SERUFILLI, nato il 15/07/1989 a Roma, cod. fisc. SRFVLR89L15H501U;
- Sig. FRANCESCO ARICO', nato il 14/06/1988 a Fiesole (Fi), cod. fisc. RCAFNC88H14D575Y;
- Sig. ALESSANDRA MODICA, nata il 12/07/1985 a Savignano (CN), cod. fisc. MDCLSN85L52I470V;
- Sig. ORESTE SAVIGNANO, nato il 25/06/1978 a Mariano Comense (CO), c.f. SVGRST78H25E951B;
- Sig. EMANUELE VIGNOZZI, nato il 30/11/1984 a Pistoia, cod. fisc. VGNMNL84S30C713T;
- Sig. CARMINE LAPADULA, nato il 07/02/1988 a Melfi (PZ), cod. fisc. LPDCMN88B07F104N;
- Sig. DEL PASQUA MIRKA, nata il 15/10/1990 a Firenze, cod. fisc. DLPMRK90R22D612S
- Sig. AUTERA SIMONE, nato il 28/12/1987 a Milano, cod. fisc. TRASMN87T28F205J
- Sig. CONVERTI DELFINA, nata a Avellino il 18/04/1971, cod. fisc. CNVDFN71D58A509K
- Sig. LUCA TASSI, nato a Grosseto il 21/11/1984, cod. fisc. TSSLCU84S21E202B
- Sig. ROBERTO ERMANNI, nato a Firenze il 23/06/1971, cod. fisc. RMNRRT71H23D612W
- Sig. SANTELLI FABIO, nato a Firenze il 22/11/1982, cod. fisc. SNTFBA82S22D612E
- Sig. COCCHI LAURA, nata a Firenze il 07/06/1997, cod. fisc. CCCLRA97H47D612R

BANCA POPOLARE ETICA, Filiale di Firenze, Codice IBAN: IT94S050180280000001085859

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

BANCA POPOLARE ETICA c/anticipi, Filiale di Firenze; Codice IBAN: IT32S0501802800000012387551

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

BANCA POPOLARE ETICA c/anticipi contratti, Filiale di Firenze; Codice IBAN: IT17S0501802800000016780660

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

BANCA POPOLARE ETICA, Filiale di Firenze; Codice IBAN: IT48G0501802800000011392925

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

BANCA POPOLARE ETICA c/anticipi contratti, Filiale di Firenze; Codice IBAN: IT31S0501802800000016940652

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

UNICREDIT, Filiale 00512 Firenze Novoli; Codice IBAN: IT09Q0200802847000104544315

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

BCC CREDITO COOPERATIVO, Filiale di Sesto Fiorentino (FI); Codice IBAN: IT20G0832538100000000081153

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

a) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;

c) Sig. ALESSANDRA BENNATI, nato il 01/05/1972 a Firenze cod. fisc. BNNLSN72E41D612V

BANCO BPM, Filiale 02125 Firenze; Codice IBAN: IT81A0503402801000000005963

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

b) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;

BANCO BPM, Filiale 02125 Firenze; Codice IBAN: IT63F0503402801000000005968

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

b) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;

BANCO BPM C/anticipi, Filiale 02125 Firenze; Codice IBAN: IT12D0503402801000000005966

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

b) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;

BANCO BPM C/anticipi, Filiale 02125 Firenze; Codice IBAN: IT86E0503402801000000005967

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

b) Sig. ANGELA NENCINI, nata il 22/03/1969 a Firenze cod. fisc. NNCNGL69C62D612L;

BANCOPOSTA Codice IBAN: IT67M0760102800000079758140

GENERALITA' E CODICE FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE:

a) Sig. CLAUDIO GIANNINI, nato il 29/04/1972 a Firenze, cod. fisc. GNNCLD72D29D612A;

b) Sig. MARILENA MODESTI, nato il 16/08/1975 a PRATO (PO), cod. fisc. MDSMLN75M56G999X;

c) Sig. ALESSANDRA BENNATI, nato il 01/05/1972 a Firenze cod. fisc. BNNLSN72E41D612V



Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra.

Firenze 01.08.2023

**Il Vice Presidente
Claudio Giannini**

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o

	determinabile, una penale pari al valore delle	
	prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante	
	potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette	
	penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma	
	2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima	
	erogazione utile.	
	3) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e	
	di accettare la clausola risolutiva espressa che	
	prevede la risoluzione immediata ed automatica del	
	contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al	
	subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato	
	inadempimento delle disposizioni in materia di	
	collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con	
	riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e	
	di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento	
	grave:	
	I. la violazione di norme che ha comportato il	
	sequestro del luogo di lavoro, convalidato	
	dall'autorità giudiziaria;	
	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli	
	organi ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non	
	risultante dalle scritture o da altra documentazione	
	obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del	
	2	

	totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.	
	4) Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o	
	3	

